

## Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni

del 18 maggio 1988 (stato 3 marzo 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 289 cpv. 2 e 293 cpv. 2 CC e l'art. 27 della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971,<sup>1</sup>

**decreta:**

### Competenza

**Art. 1<sup>2</sup>** L'Ufficio rette, anticipi e incassi della Sezione del sostegno sociale è competente per l'applicazione degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2, 131 cpv. 2 e 290 cpv. 2 CC e dell'art. 27 della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>In particolare l'Ufficio anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti dall'altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del Giudice o di una convenzione, approvata dall'Autorità competente, quando l'obbligato non provvede al regolare versamento.

### Principio

**Art. 2** Il richiedente l'anticipo deve produrre la decisione del Giudice o la convenzione approvata dall'Autorità competente che fissa l'importo degli alimenti dovuti dall'obbligato.

<sup>2</sup>L'Ufficio verifica il mancato pagamento.<sup>4</sup>

### Decorrenza

**Art. 3** L'anticipo può essere concesso soltanto a partire dal mese in cui è stato richiesto e viene versato, di regola, al principio di ogni mese per il mese corrente.

### Importo

**Art. 4** L'anticipo corrisponde all'importo degli alimenti per i figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di: fr. 700.– per ogni figlio.<sup>5</sup>

<sup>2...6</sup>

### Versamento

**Art. 5** L'anticipo è versato al genitore richiedente a cui è attribuita la custodia del figlio o dei figli minorenni.

### Obbligo di informare

**Art. 6** Il genitore che richiede il versamento dell'anticipo, come pure l'obbligato al pagamento degli alimenti devono notificare immediatamente all'Ufficio ogni modifica intervenuta nella sentenza o nella convenzione prodotta a fondamento della richiesta dell'anticipo.

### Surrogazione

**Art. 7** <sup>1</sup>La domanda dell'anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.

### Incasso

<sup>2</sup>L'Ufficio provvede, previa diffida all'obbligato all'incasso degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente.

<sup>3</sup>L'Ufficio rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Ingresso modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 45.

<sup>2</sup> Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

<sup>3</sup> Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 45; precedente modifica: BU 2003, 331.

<sup>4</sup> Cpv. introdotto dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.

<sup>5</sup> Cpv. modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 530; precedente modifica: BU 1996, 22.

<sup>6</sup> Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.

<sup>7</sup> Cpv. introdotto dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

<sup>4</sup>L'Ufficio può delegare l'esecuzione dell'incasso ad un professionista esterno tramite contratto di mandato.<sup>8</sup>

#### Querela penale

**Art. 8<sup>9</sup>** L'Ufficio può querelare l'obbligato agli alimenti per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza familiare (art. 217 CP).

**Art. 9** ...<sup>10</sup>

#### Validità e limite temporale

**Art. 10<sup>11</sup>** <sup>1</sup>La prestazione di anticipo può essere erogata per un periodo di al massimo 60 mesi cumulativi.

<sup>2</sup>In deroga al capoverso 1, il limite temporale del diritto all'anticipo alimenti può essere esteso qualora il tasso di recupero, inteso quale percentuale di recupero effettivo (incasso dall'obbligato) rispetto a quanto anticipato, sia superiore al 50%, considerato l'intero nucleo familiare.

<sup>3</sup>La verifica del tasso di recupero di cui al capoverso 2 avviene da parte dell'Ufficio dopo 54 mesi di percezione della prestazione, e viene data comunicazione dell'esito al beneficiario.

<sup>4</sup>La domanda di estensione del limite temporale deve essere inoltrata alla competente autorità entro il mese successivo la scadenza dei 60 mesi di erogazione.

<sup>5</sup>La decisione di anticipo, così come la decisione di estensione, hanno, di regola, validità un anno e sono rinnovabili alla scadenza su istanza di parte da inoltrare entro il mese successivo la fine del diritto alla prestazione.

<sup>6</sup>La condizione per l'ottenimento dell'estensione temporale di cui al capoverso 2, deve essere adempiuta ogni volta 6 mesi prima della scadenza del diritto alla prestazione, verificando il tasso di recupero dei 12 mesi precedenti.

#### Rifiuto o soppressione

**Art. 11** <sup>1</sup>L'anticipo può essere rifiutato o soppresso in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di affermazioni inveritiere.

<sup>2</sup>Gli anticipi indebitamente percepiti devono essere rimborsati.

#### Penalità

<sup>3</sup>È riservata l'azione penale.

#### Spese

**Art. 12** Le spese connesse con l'esercizio del mandato di incasso delle pensioni alimentari per i figli minorenni, sono a carico dello Stato. Lo Stato può in particolare avvalersi di un notaio per la traduzione delle convenzioni o delle sentenze.

#### Abrogazione e disposizioni transitorie

**Art. 13<sup>12</sup>** <sup>1</sup>Questo regolamento abroga e sostituisce il regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni dell'11 settembre 1979.

<sup>2</sup>In deroga all'articolo 10 capoverso 2 le decisioni di anticipo alimenti emanate prima del 1° gennaio 2005 restano in vigore sino alla loro scadenza.

#### Disposizioni transitorie riferite alla modifica del 5 aprile 2011

**Art. 13a<sup>13</sup>** <sup>1</sup>Il diritto all'estensione del limite temporale introdotto dall'articolo 10 capoverso 2 si applica a coloro i quali hanno percepito la 60ma mensilità dopo il 1° dicembre 2010 compreso.

<sup>2</sup>I beneficiari di anticipo alimenti giunti al termine del diritto dei 60 mesi di prestazioni tra il 1° dicembre 2010 e l'entrata in vigore della presente modifica e che soddisfano il requisito dell'articolo 10 capoverso 2, saranno informati, in questo lasso di tempo, dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Essi, entro un mese dall'entrata in vigore della modifica potranno inoltrare domanda di estensione.

#### Entrata in vigore

<sup>8</sup> Cpv. introdotto dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219.

<sup>9</sup> Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

<sup>10</sup> Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.

<sup>11</sup> Art. modificato dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219; precedenti modifiche: BU 2003, 331; BU 2004, 463.

<sup>12</sup> Art. modificato dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 463.

<sup>13</sup> Art. introdotto dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219.

**Art. 14** Questo regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 1988.

**Art. 15** ...<sup>14</sup>

Pubblicato nel BU **1988**, 161.

---

<sup>14</sup> Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331; precedenti modifiche: BU 1996, 22; BU 1997, 530.